

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2011 PER IL
PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI

sottoscritto il 14 Gennaio 2013 in Roma

In data 14 Gennaio 2013 le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2011 per il personale dell'Area dei professionisti.

PER L'INPS

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

Firmato

UIL/PA

Firmato

FIALP/ CISAL

ANMI FEMEPA

Firmato

ANMI INAIL

FLEPAR

Firmato

FP CIDA

Firmato

SOMMARIO

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI	4
ART. 3 FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI.....	4
ART. 4 INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE.....	5
ART. 5 INDENNITA' DI COORDINAMENTO.....	5
ART. 6 INDENNITA' COORDINATORE GENERALE.....	6
ART. 7 RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	6
ART. 8 VERIFICA DELLA PERFORMANCE E ANTICIPAZIONI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	10
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI.....	11

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area dei professionisti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/09 sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21 luglio 2010.

ART. 2
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

1. Le parti confermano il sistema di partecipazione e di relazioni sindacali disciplinato all'art. 2 del CCNI 2010 per il personale dell'area dei professionisti.

ART. 3
**FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE
DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI**

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, biennio economico 2006/07, e dell'art. 10, biennio economico 2008/09, del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.
2. Il Fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2011 a € 15.903.014,00.

ART. 4
INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/8/2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, è confermata per l'anno 2011 l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall'Istituto o accreditati dai rispettivi ordini professionali e autorizzati dall'amministrazione.
2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, nella misura indicata nella tabella allegato 1, che costituisce parte integrante al presente CCNI, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito. Detta indennità assorbe le indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3, del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento".
3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

ART. 5
INDENNITA' DI COORDINAMENTO

1. La misura percentuale per la determinazione delle indennità di coordinamento dei professionisti, ex art. 19, c.5 CCNL 10 luglio 1997 e art. 4, CCNL integrativo 16 febbraio 1999, collegata allo svolgimento dell'incarico e da corrispondersi su dodici mensilità, è indicata nelle tabelle allegate 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Al coordinatore centrale legale con funzioni vicarie del coordinatore generale è corrisposto un importo annuo pari al 22% della indennità di cui all'art. 6, da corrispondere mensilmente, collegato allo svolgimento dell'incarico.

ART. 6

INDENNITA' COORDINATORE GENERALE

1. Le parti confermano il compenso annuo lordo di € 30.987,41, da corrispondere su base mensile, di cui all'art. 7 del CCNI 2010 per l'area dei professionisti, riconosciuto ai coordinatori generali dei rami professionali per lo svolgimento dell'incarico per dodici mensilità.

ART. 7

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

- A.1.** Per l'anno 2011 l'obiettivo di risultato per i professionisti di ciascuna area professionale è la percentuale di scostamento rispetto all'anno precedente dell'indicatore sintetico cui ai punti A.1.1. e A.1.2., presente nel Cruscotto Direzionale.

Tale percentuale, determinata secondo i sottoelencati parametri, concorre alla retribuzione di risultato per il 70% del valore.

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

	Posizionamento dell'indicatore sintetico di area (consuntivato nell'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
A	\geq a 100	% scostamento positivo
B	Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
C	$<$ 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il parametro per la retribuzione di risultato, avrà valore 100 nel caso del raggiungimento degli obiettivi come indicati nella tabella precedente. Negli altri casi i parametri saranno determinati secondo le seguenti tabelle:

Obiettivo sub A:

Criteria di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
La % di scostamento rispetto all'anno precedente si posiziona tra -1% e -10%	Proporzione lineare da 90 a 99
La % di scostamento rispetto all'anno precedente è minore di -10%	80

Obiettivo sub B:

Criteria di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale si posiziona tra 90% e 99%	Proporzione lineare tra 90 e 99
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale è minore di 90%	80

Obiettivo sub C:

Criteria di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, si posiziona tra 90% e 99%	Proporzione lineare tra 90 e 99
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, è	80

minore di 90%	
---------------	--

A.1.1. per i professionisti legali il posizionamento e lo scostamento di riferimento sono quelli relativi all'INDICATORE SINTETICO DI EFFICIENZA / EFFICACIA dell'Area Legale, consuntivati nel Cruscotto Direzionale:

- per i professionisti legali operanti nelle sedi territoriali si farà riferimento al valore della Direzione provinciale;
- per i professionisti della sede centrale si farà riferimento al valore nazionale.

A.1.2. per i professionisti delle aree tecnico-edilizia e statistico-attuariale il posizionamento e lo scostamento di riferimento sono quelli relativi all'INDICATORE SINTETICO GLOBALE, consuntivato nel Cruscotto Direzionale:

- per i professionisti operanti nelle sedi territoriali si farà riferimento al valore della Direzione provinciale;
- per i professionisti delle sedi regionali si farà riferimento al valore della Direzione regionale;
- per i professionisti della sede centrale si farà riferimento al valore nazionale.

A.2. Qualità della prestazione secondo i seguenti criteri (restante 30% del valore):

Per i professionisti delle aree tecnico-edilizia e statistico-attuariale:

A.2.1. economicità dell'azione gestionale (utilizzo ottimale delle risorse parametrato anche al conseguimento dello standard-obiettivo del relativo centro di costo);

A.2.2. capacità di impiegare le competenze e le conoscenze tecniche ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi attesi;

- A.2.3.** capacità dimostrate di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni in modo da garantire una presenza coerente con l'orario di servizio applicato nella struttura di appartenenza;
- A.2.4.** capacità di interazione con il contesto lavorativo di riferimento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

Per i professionisti dell'area legale:

- A.2.1.** capacità di gestire e programmare l'attività professionale in modo da garantire la difesa dell'Istituto nei diversi gradi di giudizio;
- A.2.2.** capacità di interazione con le diverse linee di attività della Struttura di appartenenza di interesse per l'attività professionale svolta;
- A.2.3.** flessibilità nella gestione del proprio impegno di lavoro in modo da garantire una presenza coerente con l'orario di servizio della struttura di appartenenza e con gli impegni connessi alla partecipazione alle udienze;
- A.2.4.** capacità di interazione con il contesto lavorativo di riferimento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

In relazione alla diversa valenza dei predetti fattori di qualità, viene attribuito un peso differenziato, di seguito indicato, per un complessivo valore di 30/30:

- A.2.1. punteggio da 0 a 8/30
- A.2.2. punteggio da 0 a 8/30
- A.2.3. punteggio da 0 a 8/30
- A.2.4. punteggio da 0 a 6/30

La valutazione della qualità della prestazione individuale (punti dal A.2.1 al A.2.4) viene effettuata dal Direttore Generale sulla base della proposta motivata e argomentata dei Direttori Regionali - d'intesa con i Coordinatori regionali - e dai

Coordinatori Generali per i professionisti in forza alla Sede Centrale, risultante dalla apposita scheda che, controfirmata dal professionista, potrà contenere eventuali osservazioni dello stesso.

Le schede saranno sottoposte al Direttore Generale, previa valutazione del Coordinatore Generale, al fine di garantire, a livello nazionale, l'omogeneizzazione dei valori espressi.

Con provvedimento motivato potrà essere variata, su proposta del Coordinatore Generale, – da parte del Direttore Generale - la quota derivante dal punto A.1..

Il calcolo sarà effettuato in relazione ai sopra indicati criteri ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.

In relazione alle nuove modalità di gestione del contenzioso giudiziario introdotte con la circolare n.132 del 11/10/2011, al professionista legale cui sarà attribuito l'incarico di "Avvocato referente organizzativo" per le attività di competenza di ciascun Ufficio legale spetta, per la durata dello stesso, una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato.

Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato - rispetto alla dotazione del budget di ciascuna area - sono ripartite in proporzione a quelle già corrisposte ai professionisti dell'area stessa che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di cui al punto A.1 ed il 95% del valore percentuale di cui al punto A.2.

Per l'area professionale legale, considerati gli effetti della sperimentazione organizzativa in essere e la necessità di implementare il sistema di indicatori, gli eventuali scostamenti dai valori previsti saranno sottoposti a valutazione da parte del Direttore generale, sentito il Coordinatore generale legale, su proposta del Direttore centrale Risorse Umane e del Direttore centrale Pianificazione e controllo di Gestione.

ART. 8
VERIFICA DELLA PERFORMANCE E ANTICIPAZIONI DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate esclusivamente al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale.
2. In relazione agli obiettivi di produttività previsti alla lettera A.1 dell'art. 7 del presente CCNI, trimestralmente saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi, avvalendosi allo scopo anche del previsto Osservatorio.
3. In esito alle suddette verifiche, il 55% delle somme previste per la retribuzione di risultato saranno utilizzate ai fini della corresponsione dei pagamenti trimestrali da erogare sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie. Tali pagamenti trimestrali saranno corrisposti nei mesi di maggio (15% del budget), agosto (20%), e novembre (20%). Nel mese di aprile, tenendo anche conto della valutazione della prestazione individuale di cui alla lettera A.2 dell'art. 7 del presente CCNI, sarà corrisposto il saldo.
4. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 2.192.501,00 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/89, utilizzando a tal fine esclusivamente gli indicatori di seguito dettagliati.
 - a) Per l'anno 2011 obiettivo del progetto speciale è il miglioramento della qualità delle aree di produzione determinato attraverso i seguenti parametri:

Posizionamento dell'indicatore sintetico di qualità delle aree di produzione (consuntivato nell'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
≥ 100	% scostamento positivo
Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale

< 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale
------	--

b) La corresponsione dei compensi relativi ai progetti speciali avviene sulla base dei seguenti parametri:

Raggiungimento dell'obiettivo	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
100	100
da 90 a 99	proporzione lineare
< 90	80

c) Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente Ccni, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.
2. Gli effetti del presente CCNI decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione dello stesso, salvo le diverse decorrenze stabilite nelle singole disposizioni contrattuali.

Qualifica	INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE
	IMPORTO ANNUO (12 MESI)
Professionista legale II liv. diff.	4.441,44
Professionista legale I liv. diff.	4.441,44
Professionista tecnico II liv. diff.	10.120,20
Professionista tecnico I liv. diff.	9.861,96
Professionista statistico II liv. diff.	11.411,28
Professionista statistico I liv. diff.	11.153,04

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE LEGALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
	➤ COORDINATORE CENTRALE	40
	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER: MILANO - TORINO - ROMA - NAPOLI - BARI - PALERMO	40
C	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE	35
	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LE REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA - UMBRIA - MOLISE - BASILICATA	
D	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE	30
E	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE AGGIUNTO	25
	➤ COORDINATORE PERIFERICO	
	➤ VICARIO DEL COORDINATORE CENTRALE	

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE TECNICO-EDILIZIA

FASCIA	POSIZIONE	%
A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ COORDINATORE GENERALE 	85
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE 	65
B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ COORDINATORE CENTRALE ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - LAZIO - CAMPANIA - PUGLIA - CALABRIA - SICILIA - FRIULI VENEZIA-GIULIA - LIGURIA - MARCHE - ABRUZZO - SARDEGNA 	35
C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTO ALTO-ADIGE - UMBRIA - MOLISE - BASILICATA 	26

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE STATISTICO-ATTUARIALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
C	➤ COORDINATORI CENTRALI	35

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti condividono l'esigenza che vengano, al più presto, definiti i nuovi criteri di selezione per gli incarichi di coordinamento professionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

E' comune intenzione delle parti favorire l'arricchimento professionale fissato dai regolamenti sulla formazione adottati dagli ordini professionali di appartenenza, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali previsti.